

AS1234 - REGIONE PUGLIA - INTERVENTI IN MATERIA SANITARIA

Roma, 5 novembre 2015

Presidente della Giunta Regionale della Regione Puglia

Azienda Sanitaria Locale di Lecce

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 28 ottobre 2015, intende formulare le seguenti osservazioni, ai sensi dell'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in merito ad alcune disposizioni contenute nella Legge della Regione Puglia del 9 agosto 2006, n. 26 avente ad oggetto "*Interventi in materia sanitaria*", pubblicata nel Bollettino Ufficiale Puglia n. 104 dell'11 agosto 2006.

Con tale legge, la Regione Puglia ha dato attuazione al Decreto Legislativo n. 502/1992 avente ad oggetto '*Il riordino della disciplina in materia sanitaria*'. L'Autorità osserva che la citata L.R. n. 26/2006 nel suo complesso non presenta particolari profili di criticità. Tuttavia, desta perplessità l'articolo 8, comma 3 - *sexies*, della legge citata, il quale testualmente prevede che: '*L'accordo contrattuale si rinnova con cadenza triennale, rinnovabile ai fini della continuità assistenziale, a seguito della verifica di cui all'articolo 52 della L.R. n. 19/2006. L'accordo contrattuale continua a produrre effetti ed efficacia nelle more della nuova sottoscrizione. Ai fini di assicurare la continuità assistenziale, il rinnovo è dovuto alla sola condizione della permanenza dei requisiti minimi di autorizzazione di cui all'articolo 52 della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19*¹.

Tale disposizione, prevedendo un meccanismo di rinnovo automatico degli accordi contrattuali in essere con le Residenze Socio Sanitarie Assistenziali (di seguito RSSA) per lo stesso numero di posti-letto, introduce un'ingiustificata restrizione della concorrenza nel mercato in questione, poiché limita le possibilità per i nuovi operatori privati di accedere al circuito del SSN. Infatti, il meccanismo del rinnovo automatico riduce la possibilità di effettuare selezioni periodiche delle nuove strutture private richiedenti, poiché le selezioni possono avere luogo soltanto per i posti - letto rimasti liberi dopo i rinnovi automatici dei contratti già in essere.

L'Autorità rileva inoltre che, in base alla disposizione in questione, il rinnovo automatico del contratto alla scadenza dei tre anni è subordinato alla verifica della mera permanenza in capo alla RSSA dei requisiti minimi sufficienti per ottenere l'accreditamento e che non viene attribuito alcun valore ad eventuali servizi aggiuntivi o a migliori livelli qualitativi dei servizi, che nuove strutture private potrebbero offrire e di cui potrebbero eventualmente essere prive le strutture che beneficiano del rinnovo automatico. Tale disposizione quindi, oltre ad imporre un'ingiustificata limitazione all'ingresso nel mercato da parte dei nuovi operatori, costituisce un ostacolo all'incremento dell'efficienza delle strutture sanitarie.

Al riguardo, l'Autorità richiama quanto indicato nella propria segnalazione AS1137 - "*Proposte dell'anno 2014 di riforma concorrenziale ai fini della Legge annuale per il mercato e la concorrenza*", dove era stata sottolineata la necessità di "*incentivare lo sviluppo di strutture sanitarie efficienti e consentire l'accesso al mercato anche a operatori nuovi entranti, prevedendo criteri oggettivi e non discriminatori per l'accreditamento al SSN di strutture private*". In tale sede era stato altresì proposto di "*prevedere selezioni periodiche regionali per l'accesso degli operatori privati al circuito del SSN, che facciano seguito a verifiche sistematiche degli operatori convenzionati, volte alla razionalizzazione della rete di convenzionamento*".

Inoltre, l'Autorità osserva che gli effetti della suddetta disposizione non appaiono mitigati da quanto previsto dal comma 3 - *septies* dell'articolo 8 della Legge della Regione Puglia n. 26/2006, secondo il quale, nella selezione delle nuove RSSA con cui stipulare accordi contrattuali, occorre tener conto della capacità delle stesse di offrire servizi aggiuntivi rispetto a quelli minimi sufficienti per ottenere l'accreditamento. Infatti, la valutazione dei servizi e delle prestazioni sanitarie in termini di efficienza viene relegata dalla citata Legge Regionale n. 26/2006 alle ipotesi in cui vi siano contestuali istanze di accordo contrattuale ed a fronte di dichiarata parziale disponibilità di posti letto: ne consegue che la ASL competente sarà tenuta a dare preferenza alle strutture private che offrano un maggior numero di servizi rispetto a quelli minimi richiesti dalla legge ai fini dell'accreditamento soltanto nell'ipotesi in cui residuino posti letto da contrattualizzare, dopo aver provveduto al rinnovo dei contratti già in essere, sulla base, come detto, della mera verifica dei requisiti minimi necessari per ottenere l'accreditamento.

L'Autorità auspica, pertanto, che l'Amministrazione in indirizzo voglia tener conto delle osservazioni svolte, procedendo ad una revisione in senso pro - concorrenziale della normativa esaminata.

¹ [La Legge Regionale n. 19/2006 ha ad oggetto la '*Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia*': gli articoli 50, 51 e 52 si occupano dei requisiti minimi per ottenere l'autorizzazione a svolgere prestazioni sanitarie e li individuano nel rispetto delle disposizioni in materia di urbanistica, di edilizia, di prevenzione incendi, di igiene e sicurezza, di contratti di lavoro.]

Il presente parere sarà pubblicato sul Bollettino di cui all'articolo 26 della legge n. 287/90. Eventuali esigenze di riservatezza dovranno essere manifestate all'Autorità entro trenta giorni dal ricevimento del presente parere, precisandone i motivi.

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella